

**COMUNE DI GALLIERA VENETA**

Provincia di Padova

*BILANCIO DI PREVISIONE*

ANNI 2016 – 2018

(SCHEMA D.Lgs. n. 118/2011)

**ALLEGATI**

**k. PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**Comune di Galliera Veneta**

Provincia di Padova

***PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE  
PER GLI ESERCIZI 2016/2018***

---



## Sommario

Verifiche preliminari	p	4
Equilibri finanziari	p	13
Analisi dell indebitamento	p	22
Pareggio di bilancio 2016	p	24
Analisi delle principali poste delle entrate correnti	p	27
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p	40
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p	50
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p	52
Organismi partecipati	p	54
Verifica dei parametri di deficitarietà	p	56
Considerazioni finali	p	57
Conclusioni	p	58
Allegato: relazione di accompagnamento art 3 comma 10bis D L. 90/2014	p	59



**NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER  
L'ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA  
CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE  
DALL'ANNO 2016**

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal Dlgs. n. 118/11 è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da Aronnet. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11, che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunosamente riclassificati secondo lo Schema di cui all'Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11) del bilancio di previsione 2015/2017;
  - applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
    - all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11, per il quale "negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere";
    - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
  - adozione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11;
  - adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
    - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11;
    - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.
- Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017. tale facoltà deve essere formalizzata con deliberazione



## VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Galliera Veneta

composto dal Revisore Unico Dott. Gulino Emanuele

*ricevuto*

con apposita comunicazione formale, in data 02/03/2016 – prot. n. 2333/2016:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- l'indicazione che il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, è pubblicato nel sito internet dell'Ente Locale;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel Gruppo "Amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.lgs. n. 118/11, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce sono pubblicati nel sito internet dell'Ente Locale;
- l'indicazione che l'adempimento da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato è stato assolto con l'inserimento nel D.U.P.;
- l'indicazione che l'adempimento con il quale sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi è stato assolto con l'inserimento nel D.U.P.;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio;
- la Nota integrativa;

*visti*

il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");

- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11);
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
  - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);
  - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11);
  - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3 Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

*dato atto*

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al Dlgs. n. 118/11;

*attesta*

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni



La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.


### ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	ASSESIATO 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)			761.270,03	0,00	0,00	0,00
di cui di parte corrente			392.930,42	0,00	0,00	0,00
di cui di parte capitale			368.339,61	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRATE IRIBUTARIE</b>						
Imposta Unica Comunale (Iuc)		1.092.950,18	1.082.402,17	1.411.584,25	1.411.584,25	1.411.584,25
di cui Anu	557.636,60	624.528,63	600.000,00	641.584,25	641.584,25	641.584,25
di cui Tasi		468.421,55	482.402,17	140.000,00	140.000,00	140.000,00
di cui Tari	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Imposta com sulla pubblicità	43.516,00	43.516,00	43.516,00	43.516,00	43.516,00	43.516,00
Addizionale Irpef	511.804,00	439.233,49	516.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
Fondo di solidarietà comunale	438.708,95	409.021,18	290.934,85	539.928,43	539.928,43	539.928,43
Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tosap	22.191,76	21.706,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione	176.422,89	144.554,83	307.569,45	148.862,58	129.492,42	238.556,32
Diritti su pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate tributarie proprie	69.549,47	6.036,28	643.862,62	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>1.819.829,67</b>	<b>2.157.017,98</b>	<b>2.909.285,09</b>	<b>2.754.891,26</b>	<b>2.734.521,10</b>	<b>2.843.585,00</b>
<b>TRASFERIMENTI</b>						
Trasferimenti dallo Stato	618.794,21	109.774,52	58.357,27	59.870,98	49.690,44	49.690,44
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	62.111,00	29.014,91	51.725,00	32.354,29	11.000,00	11.000,00
Altri trasferimenti	50.919,59	54.014,45	65.734,23	20.166,75	8.665,75	7.498,14
<b>Totale Titolo II</b>	<b>731.824,80</b>	<b>192.803,88</b>	<b>175.816,50</b>	<b>132.392,02</b>	<b>69.356,19</b>	<b>68.188,58</b>
<b>ENTRATE EXTRIRIBUTARIE</b>						
Diritti di segreteria e servizi comunali	25.134,26	23.521,88	48.876,74	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Proventi contravvenzionali	521.850,00	490.000,00	685.885,14	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Entrate da servizi scolastici	106.627,95	106.827,19	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Entrate da attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizio idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi cimiteriali	1.442,80	1.454,73	145.473,00	1.454,73	1.454,73	1.454,73
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da serv pubblici	12.197,68	49.215,48	10.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

Proventi da beni dell'Ente	918.824,71	816.051,10	788.721,73	949.740,00	949.740,00	949.740,00
Interessi attivi	696,95	1.536,56	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Utili da aziende e società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	2.500,00	10.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi vari	177.563,28	193.068,40	260.668,66	240.349,28	240.349,28	240.349,28
<b>Totale Titolo III</b>	<b>1.766.836,73</b>	<b>1.692.197,61</b>	<b>2.053.825,27</b>	<b>1.923.244,01</b>	<b>1.923.244,01</b>	<b>1.923.244,01</b>
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>4.318.491,20</b>	<b>4.042.019,47</b>	<b>5.138.926,86</b>	<b>4.810.527,29</b>	<b>4.727.121,30</b>	<b>4.835.017,59</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>						
Alienazione di beni patrimoniali	486.300,00	81.965,00	819.478,00	1.425.552,05	0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato	154.000,00	145.000,00	440.000,00	0,00	1.764.705,88	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	50.000,00	24.994,24	2.033.011,11	1.417.000,00	1.000.000,00	0,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	498.161,25	248.958,14	1.045.175,00	790.363,00	359.488,00	1.939.000,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>1.188.461,25</b>	<b>500.917,38</b>	<b>4.337.664,11</b>	<b>3.732.915,05</b>	<b>3.124.193,88</b>	<b>1.939.000,00</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANZARIE Titolo V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.404,00</b>	<b>44.654,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>						
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>1.188.461,25</b>	<b>500.917,38</b>	<b>4.364.068,11</b>	<b>3.777.569,20</b>	<b>3.124.193,88</b>	<b>1.939.000,00</b>
<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)</b>	<b>269.648,71</b>	<b>257.903,17</b>	<b>1.975.664,57</b>	<b>1.975.664,57</b>	<b>1.975.664,57</b>	<b>1.975.664,57</b>
Avanzo applicato	156.702,95	80.364,75	279.022,38	0,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>5.933.304,11</b>	<b>4.881.204,77</b>	<b>11.757.681,92</b>	<b>10.563.761,06</b>	<b>9.826.979,75</b>	<b>8.749.682,16</b>

**SPESA**

VOCI	CONSUNTIVO O 2013	CONSUNTIVO O 2014	ASSESTATI O 2015	PREVISIONE E 2016	PREVISIONE E 2017	PREVISIONE E 2018
Disavanzo di amministrazione	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE CORRENTI</b>						
Personale	850.222,99	843.078,40	869.385,33	854.580,24	854.580,24	854.580,24
Acquisto beni di consumo	69.941,24	63.617,55	105.616,71	146.055,25	126.055,25	126.055,25
Prestazioni di servizi	1.931.477,43	1.778.725,45	2.697.500,35	2.514.174,23	2.473.314,23	2.460.414,23
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	691.795,26	485.965,38	812.746,08	518.646,65	495.792,36	495.792,36
Interessi passivi	234.740,90	221.514,68	211.836,57	197.784,38	183.453,36	168.373,83
Imposte e tasse	105.421,35	125.908,92	98.065,48	79.621,70	79.621,70	79.621,70
Oneri straordinari	146.928,35	68.497,16	91.182,38	13.184,00	13.184,00	13.184,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	131.507,39	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>4.030.527,52</b>	<b>3.587.307,54</b>	<b>5.065.540,29</b>	<b>4.324.046,45</b>	<b>4.226.001,14</b>	<b>4.198.021,61</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Acquisizione di beni immobili	1.176.790,00	524.198,33	4.993.774,89	3.801.081,20	3.272.705,88	2.208.000,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	31.702,95	5.000,00	9.198,82	130.000,00	5.000,00	5.000,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	61.545,00	83.244,24	120.288,83	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	69.899,99	0,00	45.625,18	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	29.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>1.339.937,94</b>	<b>642.086,57</b>	<b>5.168.887,72</b>	<b>3.950.081,20</b>	<b>3.296.705,88</b>	<b>2.232.000,00</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b> Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>						
Rimborso capitale mutui	281.803,04	294.849,48	308.859,37	313.968,84	328.608,16	343.995,98
Rimborso capitale Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altri prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>281.803,04</b>	<b>294.849,48</b>	<b>308.859,37</b>	<b>313.968,84</b>	<b>328.608,16</b>	<b>343.995,98</b>



CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARFITE DI GIRO Titolo VII	269.648,71	257.903,17	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
Totale Spese	5.921.917,21	4.782.146,76	12.518.951,95	10.563.761,06	9.826.979,75	8.749.682,16

### Riepilogo generale per Titoli

#### Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	80.364,75	279.022,38	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perquativa</b>	previsioni competenza	<b>2.157.017,98</b>	<b>2.909.285,09</b>	<b>2.754.891,26</b>	<b>2.734.521,10</b>	<b>2.843.585,00</b>
		previsioni di cassa	0,00	0,00	2.875.222,29		
<b>Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	previsioni competenza	<b>192.803,88</b>	<b>175.816,50</b>	<b>132.392,02</b>	<b>69.356,19</b>	<b>68.188,58</b>
		previsioni di cassa	0,00	0,00	166.571,62		
<b>Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	previsioni competenza	<b>1.692.197,61</b>	<b>2.053.825,27</b>	<b>1.923.244,01</b>	<b>1.923.244,01</b>	<b>1.923.244,01</b>
		previsioni di cassa	0,00	0,00	2.044.508,17		
<b>Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsioni competenza	<b>500.917,38</b>	<b>4.337.664,11</b>	<b>3.732.915,05</b>	<b>3.124.193,88</b>	<b>1.939.000,00</b>
		previsioni di cassa	0,00	0,00	4.342.855,62		
<b>Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione attività finanziarie</b>	previsioni competenza	<b>0,00</b>	<b>26.404,00</b>	<b>44.654,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsioni di cassa	0,00	0,00	44.654,15		
<b>Titolo VI</b>	<b>Accensione prestiti</b>	previsioni competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00		
<b>Titolo VII</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsioni competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00		

Titolo EX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	257.903,17	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
		previsioni di cassa	0,00	0,00	1.975.680,12		
<b>Totale generale entrate</b>		previsioni competenza	4.881.204,77	11.757.681,92	10.563.761,06	9.826.979,75	8.749.682,16
		previsioni di cassa	0,00	0,00	11.449.491,97		

### Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I	Spese correnti	previsioni competenza	3.587.307,54	5.065.540,29	4.324.046,45	4.226.001,14	4.198.021,61
		di cui già impegnato	0,00	0,00	333.456,73	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	5.148.706,12		
Titolo II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	642.086,57	5.168.887,72	3.950.081,20	3.296.705,88	2.232.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	4.581.645,30		
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Titolo IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	294.849,48	308.859,37	313.968,84	328.608,16	343.995,98
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	313.968,84		
Titolo V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	257.903,17	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57	1.975.664,57
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.985.878,16		
	<b>Totale generale spese</b>	previsioni competenza	4.782.146,76	12.518.951,95	10.563.761,06	9.826.979,75	8.749.682,16
		di cui già impegnato	0,00	0,00	333.456,73	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	12.030.198,42		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base dello stanziamento di competenza ed i residui presunti all' 01.01.2016

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.



## EQUILIBRI FINANZIARI

### Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.381.006,73		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1 00 - 2 00 - 3 00	(+)	4 810 527,29	4 727 121,30	4 835 017,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4 02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 00 - Spese correnti	(-)	4 324 046,45	4 226 001,14	4 198 021,61
<i>di cui - Fondo pluriennale vincolato</i>		24 900,00	24 900,00	24 900,00
<i>- Fondo crediti di dubbia vigibilità</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2 04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	313 968,84	328 608,16	343 995,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>172.512,00</b>	<b>172.512,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	120 488,00	120 488,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	293 000,00	293 000,00	293 000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARIE CORRENTE (***)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4 00-5 00-6 00	(+)	3 777 569,20	3 124 193,88	3 939 000,00
C) Entrate Titolo 4 02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
S) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	120 488,00	120 488,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5 02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5 03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	24 657,95	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5 04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	293 000,00	293 000,00	293 000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2 00 - Spese in conto capitale	(-)	3 950 081,20	3 296 705,88	2 232 000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00



V) Spese Titolo 3 01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARIE CAPITALE</b>				
$Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-I+L-M-U-V+E$		-24.657,95	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5 02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5 03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	24.657,95	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5 04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3 02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3 03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3 04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
$W = O+Z+S1+S2+I-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli enti beneficiari destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 4 02 00 00 000
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 2 04 00 00 000
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 5 02 00 00 000
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 5 03 00 00 000
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E 5 04 00 00 000
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 3 02 00 00 000
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 3 03 00 00 000
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U 3 04 00 00 000
- (\*) Indicare gli anni di riferimento N N+1 e N+2
- (\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

L'Organo di revisione attesta

- di *non aver* rilevato irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del D.lgs. n. 163/06 sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione



Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11 l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

### Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E 9 01 99 06 000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel	E 9 01 99 06 001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	E 9 01 99 06 002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U 7 01 99 06 000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U 7 01 99 06 001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U 7 01 99 06 002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata al 31 dicembre 2015 ammonta ad Euro zero.

### Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

- 1 dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
- 2 dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- 3 dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- 4 l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	681.496,56
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	761.270,03
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	5.487.719,55
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	6.054.841,54
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	6.542,78
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	882.187,38
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	882.187,38
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015	155.502,77
	B) Totale parte accantonata	155.502,77
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	43.509,96
	Vincoli derivanti da trasferimenti	7.336,79
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	88.550,78
	Vincoli derivanti da introiti violazioni C.d.S.	105.305,25
	C) Totale parte vincolata	244.702,78
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	11.672,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	470.309,83
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	I totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2015 nel bilancio 2016 è pari ad Euro zero

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, *solo a seguito dell'approvazione del rendiconto*, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.



## Il "Fondo pluriennale vincolato"

Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del "Fondo pluriennale", iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "Fondo pluriennale vincolato".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2016.

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2016;

Si rileva che gli importi sono tutti a zero, in quanto durante l'esercizio 2015 non sono state effettuate imputazioni agli anni successivi e non si è ancora provveduto alla fase di riaccertamento ordinario dei residui che compoterà l'iscrizione del F P V.

Fpv al 31 dicembre 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2016	Quota del Fpv al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione: non definita	Fpv al 31 dicembre 2016
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "esigibili" in quell'esercizio.

### "Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità".

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 24.900,00.

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 - Programma 02 "Fondo svalutazione crediti"):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	24.900,00	24.900,00	24.900,00

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

- che l'Ente ha previsto il F C D E per le seguenti entrate:

DESCRIZIONE	FCDE	Accantonamento obbligatorio	Stanziameto triennio
Proventi recupero evasione tributaria	SI	0 00	20 000.00
Proventi sanzioni codice della strada	SI	1 210 00	4 900 00

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo è stato assunto il metodo A: media semplice incrementato prudenzialmente per eccesso

### Accantonamento altri fondi

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali** (Missione 20 - Programma 03 Altri fondi):

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Indennità di fine mandato del sindaco	2 017,29	2 017 29	2 017 29
Fondo rischi contenzioso	100 00	100 00	100 00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	100 00	100 00	100 00
Fondo rischi altre passività potenziali	13 815 25	13 815 25	13 815 25
Fondo perdite società partecipate	100 00	100 00	100 00



### Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016/2018:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Contributo per rilascio permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	148.862,58	129.492,42	238.556,32
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni al Codice della strada	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese per consultazioni elettorali	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>Totale</b>	<b>726.362,58</b>	<b>706.992,42</b>	<b>816.056,32</b>

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Consultazioni elettorali o referendarie locali	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>

## ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- > che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELI E ENTRATE</b> (Rendiconto anno 2014), <i>ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.157.017,98
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	192.803,88
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.692.197,61
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>4.042.019,47</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale:	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente(1)	404.201,95
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	197.784,38
Contributi ex art. 10 del Tuel regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	206.417,57
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENIE</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	6.201,57
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	6.201,57
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

- > che l'Ente, pertanto, *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;
- > che l'Ente non ha proceduto nel corso 2015 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- > che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2016-2018, risultano essere le seguenti:

2014	2015	2016	2017	2018
5,71%	5,06%	5,05%	4,07%	3,61%



- > che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

*Entrate derivanti da accensioni di prestiti*

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	4.838.172,14	4.543.322,66	4.234.463,29	3.920.494,45	3.591.886,29
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	294.849,48	308.859,37	313.968,84	328.608,16	343.995,98
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>4.543.322,66</b>	<b>4.234.463,29</b>	<b>3.920.494,45</b>	<b>3.591.886,29</b>	<b>3.247.890,31</b>

- > che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	221.514,68	211.836,57	197.784,38	183.453,36	168.373,83
Quota capitale	294.849,48	308.859,37	313.968,84	328.608,16	343.995,98
<b>Totale fine anno</b>	<b>516.364,16</b>	<b>520.695,94</b>	<b>511.753,22</b>	<b>512.061,52</b>	<b>512.369,81</b>

- > che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207 del Tuel, presentano il seguente ammontare:

2014	2015	2016	2017	2018
7.000,58	6.612,14	6.201,57	5.767,58	5.308,87

- > che l'Ente, in quanto partecipante ad un Consorzio di Comuni, nel realizzare opere pubbliche o altri investimenti, non fa ricorso ad indebitamento, e che l'entità dell'esposizione debitoria del Comune attraverso il rilascio di fidejussioni ammonta a Euro 6.201,57;
- > che l'Ente in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, non ricorre all'indebitamento;
- > che l'Ente / non ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria ;
- > che l'Ente nel corso degli esercizi 2016/2018 non prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- > che l'Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di "project financing"

## PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La "Legge di stabilità 2016" prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del patteggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti

**Anno 2016 - "Regole di finanza pubblica"**  
(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016")

Soggetti coinvolti
1) Comuni Province, Città metropolitane
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata "Determinazione del saldo finanziario di competenza" (art. 1, comma 707, "Legge stabilità 2016").
Seconda fase
L'obiettivo "zero" può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi "Patti orizzontali". All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10, l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo "zero" per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti. La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la "somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero". Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della

relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero" (art 35, comma 16).

#### **"Determinazione del saldo finanziario di competenza"**

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, "nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 'Fondo pluriennale vincolato' di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento".

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio "contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto [dell'obiettivo]". Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli "stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità" e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fode") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza "le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito" e "le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie".

Vale la pena precisare che le esclusioni di cui sopra trovano vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, "l'agevolazione" verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm, da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.



Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	338.968,84
2017	353.608,16
2018	368.995,98

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno



## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

### ENTRATE TRIBUTARIE

#### Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, ("Legge di stabilità 2014"), al comma 639 ha istituito l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668)

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 16 del 06.09.2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale. La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche all'impianto della IUC e le aliquote non potranno comunque essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26

#### Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del D.L. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 0,6%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
  - per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquote ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
  - con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"));
  - la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
    - o fabbricati di interesse storico o artistico;
    - o fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
    - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
      - il contratto di comodato deve essere registrato;
      - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;
- l'Imposta non si applica:
    - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa ad adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;



- alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

Per l'anno 2016 con la Legge Finanziaria 2016, lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016

La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016

La lettera d) abroga l'art 13, comma 8-bis del dl 201, che prevedeva la cd "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore

La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

Le disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità comportano per questo Comune un minor gettito

Imu pari a:

* Terreni agricoli	€ 35.646,00
* Altri fabbricati	€ 29.705,00

Lo Stato prevede il rimborso integrale al Comune del minor gettito Imu con la rimodulazione del Fondo di Solidarietà comunale e della variazione percentuale della quota del gettito Imu destinato ad alimentare il FSC

Pertanto, ai fini previsionali di pareggio di Bilancio, sono stati previsti € 641.584,25 annui per il triennio 2016/2018, di cui € 534.000,00 sulla base della stima di gettito reale e € 107.584,25 per variazione percentuale della quota trattenuta per alimentazione FSC, come desunto dal calcolo del FSC simulato e indicato nei paragrafi seguenti

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio

#### **Tributo per i servizi indivisibili - Tasi**

L'Organo di revisione ricorda:


- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis del DL 47/14);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangono tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd "beni merce"), l'art. 1, comma 14, lett. c) della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1% con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta; l'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Il comma 14 della Legge di Stabilità 2016 sancisce l'esclusione dalla IASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina IASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso"). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione del concetto di "nucleo familiare", sul quale rimangono margini di incertezza.

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione IASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della IASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota IASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso



locati E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Quanto suesposto comporta per questo Comune una sostanziale perdita di gettito pari ad € 340.000,00 che sarà rimborsata dallo Stato con la rimodulazione del Fondo di Solidarietà comunale e della variazione percentuale della quota del gettito Imu destinato ad alimentare il FSC.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018, iscritta in bilancio è quantificata in euro 140.000,00.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

#### Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
  - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;



le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis del DL 47/14)

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 630 000,00
- prende atto che questo Ente ha trasferito la competenza all'Autorità di Bacino Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n 32 del 27.12.2007, il quale gestisce la componente TARI con Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n 8 del 12.05.2014, tenuto conto che il Comune di Galliera Veneta è in regime di tariffa rifiuti, così come previsto dall'art 1 comma 668 della Legge 147/2013



### Iosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province"

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea. Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni. Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Accertamento	21.706,02	21.348,71			
Riscossione (competenza)	21.706,02	21.348,71			

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016 ha disposto che le tariffe non potranno comunque essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26.

### Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate".

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del DL n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 83/12.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione			43.516,00	43.516,00	43.516,00
Accertamento	43.516,00	43.516,00			
Riscossione (competenza)	43.516,00	43.516,00			

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016 ha disposto che le tariffe non potranno comunque essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26.



### Imposta di scopo

L'Organo di revisione ricorda che l'art.1, comma 706, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014") ha confermato la possibilità per i Comuni di istituire una Imposta di scopo ai sensi dell'art. 1, comma 145, della Legge n. 296/06, e dell'art. 6, del Dlgs. n. 23/11.

Rileva che in questo Comune l'imposta di scopo non viene applicata

### Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- > ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- > sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- > considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- > tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2013 Aliquota 0,8 % <i>ascertato</i>	Anno 2014 Aliquota 0,8 % <i>ascertato</i>	Anno 2015 Aliquota 0,8 % <i>ascertato</i>	Anno 2016 Aliquota 0,8% <i>(previsione)</i>	Anno 2017 Aliquota 0,8% <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota 0,8% <i>(previsione)</i>
Euro 511.804,00	Euro 439.233,49	Euro 523.947,87	Euro 585.000,00	Euro 585.000,00	Euro 585.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016 ha disposto che le aliquote non potranno comunque essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26.

### Imposta di soggiorno/Imposta di sbarco

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'art. 4, del Dlgs. n. 23/11, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte (massimo Euro 1,50 per Imposta di sbarco); il gettito deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo).

L'Organo di revisione rileva che in questo Comune l'imposta di scopo non viene applicata

### Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:



	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione			148 862,58	129 492,42	238 556,32
Accertamento	144 554,83	278 643,12			
Riscossione (competenza)	144 554,83	172 036,12			

I residui attivi al 1° gennaio 2015 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2015	0,00
Riscossioni in conto residui - anno 2015	0,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015	0,00

#### "Fondo di solidarietà comunale"

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il "Fondo di solidarietà comunale" sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/11, definita con Dpcm, su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/11. Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "Fondo di solidarietà comunale" è pari a Euro 6 547 114 923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto "Fondo" per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4 717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "Fondo di solidarietà comunale", non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del D.L. n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

- 1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:
  - degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380 dell'art. 1, della Legge n. 228/12;

- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "Fondo sperimentale di riequilibrio" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del D.l. n. 95/12;

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il D.l. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del D.lgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fis" nel medesimo anno.

Il comma 457 della *Legge di stabilità 2016* proroga al 2016 la limitazione del taglio del "Fondo di solidarietà" per i Comuni di Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana colpiti da eventi sismici secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 436, della Legge n. 190/14.

Nella Legge Finanziaria 2016 il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate.

La lett.a) prevede l'incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.

Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell'FSC è incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:

- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);
- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);
- Riduzione del 25% dell'IMU e della IASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro ca.)

La dotazione dell'FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln degli anni 2013-15). La riduzione in questione (circa 1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard dell'IMU.

Con la lettera b), aggiunta nel corso dell'esame parlamentare, vengono consolidati i contributi già previsti attraverso accontamenti sul FSC fino al 2014, di 30 milioni di euro rispettivamente destinati alle unioni di Comuni e alle fusioni di Comuni

Vengono formalizzate con legge (lett.c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto dell'FSC. In particolare, per l'anno 2016 è prevista la data del 30 aprile. A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Con la lett d) si prevede che con il citato DPCM può essere variata la quota di alimentazione dell'FSC di spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno determinate con il DPCM "FSC". La disposizione recata dalla lettera e), modificando il co. 380 - quater della legge di stabilità 2013, determina un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 ed al 55 per cento per l'anno 2018.

Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto dell'accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che sostituisce la COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.

In attesa della comunicazione da parte del Ministero dell'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale 2016 l'Ente ha provveduto all'elaborazione di una stima sulla base di un prospetto predisposto, dal quale emerge che il nuovo importo del FSC è pari ad € 539.928,43.

L'Organo di revisione prende atto delle modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2016 e ritiene congrua la previsione di bilancio.

## TRASFERIMENTI


### Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi:
  - Contributi per gli interventi dei Comuni (ex contributo sviluppo investimenti) di euro 31.690,44;
  - Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge di euro 18.000,00;
  - Contributo MIUR per servizio rifiuti e mense scolastiche rispettivamente di euro 3.622,14 e di euro 6.558,40.
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 32.354,29 tenuto conto:
  - di quanto già comunicato dalla Regione;
  - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
  - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
  - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2016.

In tutto quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:



- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.



## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2014-2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	--	--	550 000,00	55 000,00	550 000,00
Accertamento	490 000,00	623 904,53	--	--	--
Riscossione (competenza)	445 130,38	618 019,39	--	--	--

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Spesa corrente	115.000,00	80.431,77	67.800,00	67.800,00	67.800,00
Spesa per investimenti	182 000,00	317 053,31	293 000,00	293 000,00	293 000,00

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 12 del 01/03/2016, e rispetta il vincolo di destinazione previsto dalla normativa vigente

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della Strada" è stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

### Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle tariffe che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 16 del 10/03/2015;
- Deliberazione n. 60 del 15/09/2015

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedano prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni

### Proventi delle Farmacie comunali



L'Organo di revisione rileva che in questo Comune non è presente questa entrata

#### Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- > che è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- > che nel corso dell'anno 2015 si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- > che per l'anno 2016 si prevede di adeguare i relativi canoni;
- > che il gettito per l'esercizio 2016 è stato previsto tenendo conto dei predetti adeguamenti;

#### Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presente gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria calcolati in base di un tasso annuo d'interesse stabilito dalla legge.

#### Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, sarà previsto per l'esercizio 2016 l'apposito adeguamento del fondo istituito per le perdite delle Società Partecipate, in occasione del Rendiconto 2015

Si evidenzia che l'Organo di revisione, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente Locale, deve attenzionare il risultato degli ultimi 3 esercizi chiusi.

Per gli Enti Locali di qualsiasi dimensione demografica, qualora la perdita risultasse per tutti gli ultimi 3 esercizi e qualora la società goda di "affidamento" diretto, con riferimento alla società partecipata, troverebbe vigenza l'art. 6, comma 19, del citato D.L. n. 78/10; in tal caso all'Ente Locale sarebbe fatto divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di tale Società. Sarebbe ammessa soltanto la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di tali perdite risulti inferiore al limite legale o, al più, verrebbero fatti salvi i trasferimenti effettuati o da effettuare in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di investimenti.

Inoltre occorrerà prestare attenzione ai casi di Società partecipate che a causa di perdite d'esercizio riportano un capitale sociale ridotto di oltre un terzo e/o un capitale inferiore al minimo legale prescritto per tale tipologia di società e/o un capitale sociale negativo, onde verificare le modalità e le risorse utilizzate per addivenire ad una loro ricapitalizzazione; in proposito occorrerà anche attestare se tali società hanno provveduto tempestivamente agli adempimenti prescritti dal C.c. (artt. 2446 e 2447 del C.c.)



## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- *ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del D.L. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del D.L. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10*

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

### Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;*
- *tenendo conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);*
- *tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;*
- *tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a) Legge n. 296/06;*

Si evidenzia che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:

- i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/06:

spesa impegnata o prevista	Rendiconto 2008	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Spese personale (int. 01)	0,00	862.463,27	870.085,33	854.580,24	854.580,24	854.580,24
Altre spese personale (int. 03)	0,00	20.952,51	18.550,60	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Irap (int. 07)	0,00	54.876,37	54.265,50	51.681,45	51.681,45	51.681,45

Altre spese .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese personale (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>938.292,15</b>	<b>942.901,43</b>	<b>924.961,69</b>	<b>924.961,69</b>	<b>924.961,69</b>
- componenti escluse (B)	0,00	98.265,14	118.386,48	136.379,94	136.379,94	136.379,94
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>840.027,01</b>	<b>824.514,95</b>	<b>788.581,75</b>	<b>788.581,75</b>	<b>788.581,75</b>

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente ha programmato, come risultante dalle Deliberazioni della Giunta comunale n. 87 del 22/12/2015 e n. 11 del 01/03/2016:

“ di approvare, per quanto in premessa specificato, il Piano Occupazionale per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 provvedendo, per l'anno 2016, alla sostituzione del posto vacante di n. 1 "Istruttore di Vigilanza Cat. C", nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni;

di programmare per il triennio 2016-2018 eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato rivolte a garantire la copertura di posti vacanti per mobilità tra enti, sostituzione del personale collocato a riposo, personale dimissionario o cessato per altre cause, turn over o per temporanee sostituzioni, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale sopra enunciati e delle possibilità assunzionali previste annualmente dalle Leggi Finanziarie e dalla normativa in materia provvedendo allo stanziamento della spesa con apposite variazioni di bilancio;”

così riepilogate:

- anno 2016**
- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 1 unità;
  - assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

**anno 2017**

  - assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
  - assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

**anno 2018**

  - assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
  - assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

e che tali assunzioni verranno effettuate:

nel rispetto della percentuale del *turn over* (art. 1, comma 228, Legge n. 208/15 "Legge di stabilità 20016") pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente per gli anni 2016, 2017 e 2018. Le percentuali previste dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali.

nel rispetto del limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06);

- *tenendo* conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- *tenendo* conto che per l'anno 2016 ogni assunzione a tempo indeterminato da parte degli Enti Locali deve essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14, in base al quale tali Enti devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:
  - a) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;

- b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinate ai processi di mobilità delle Province e delle Città metropolitane;
- c) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni.

Per espressa previsione normativa, le assunzioni effettuate in violazione del comma 424 citato sono nulle

L'Ente ha adottato il "Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità" (art. 48, comma 1, Dlgs. n. 198/06)

- L'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;



L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale

Personale al 31 dicembre	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 Personale in servizio (programmazione)	2016 personale in servizio (previsione)	2017 Personale in servizio (programmazione)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmazione)	2018 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segretario comunale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
dirigenti a tempo indeterminato	29,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
dirigenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale dipendenti (C)</b>	<b>30,00</b>	<b>22,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
costo medio del personale (A/C)	31.430,05	42.859,16	40.215,73	40.215,73	40.215,73	40.215,73	40.215,73	40.215,73
Popolazione al 31 dicembre		7.105,00		7.105,00		7.105,00		7.105,00
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)	132,71	132,71	130,18	130,18	130,18	130,18	130,18	130,18
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	0,19	0,19	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22

**Adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale**

L'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato "dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto".

In merito, si rinvia alla specifica Relazione allegata al presente Parere.

### Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente del Comparto Enti Locali:

- che è stato costituito il "Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa" per l'anno 2016, con determinazione del Responsabile Servizi Finanziari n. 2 del 05/01/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Digs. n. 165/01 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che non sono presenti risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- non ha programmato progressioni orizzontali negli anni 2016-2017-2018
- non ha programmato progressioni verticali negli anni 2016-2017-2018

### Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07) approvato dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. 3 del 31/03/2015 e per l'anno 2016 con l'inserimento di apposito paragrafo nel D.U.P.;
- l'Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 29 del 31/03/2008, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/07;
- l'Ente ha tenuto conto del limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del DL n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del Digs. n. 165/01, in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del DL n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'art. 6 del DL n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. "Legge Madia")], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione;

### Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riporta:

- dall' art. 6-bis, del Dlg. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall' art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall' art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall' art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall' art. 33, comma 3-bis, del Dlg. n. 163/06;
- dall' art. 23-ter del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
- dall' art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");
- dall' art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");
- dall' art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");

*evidenzia:*

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche devono approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro (art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016");
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("Mepd"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisiti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi dell' art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:
  - almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
  - almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati



Inoltre, per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd "*outside option*", cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 196/09, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del Digs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

*e dà atto:*

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).



### Spese legali

- > L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett h) Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e che provvederà all'adeguamento dello stanziamento in sede di Rendiconto 2015

### Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- > dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2015
Studi/incarichi di consulenza	32.481,80	80%	6.496,36	3.897,82

- > dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Lavoro flessibile	0,00	50%	0,00	0,00

- > dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	53.231,64	80%	10.646,33	6.627,42

- > dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;

- > dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Missioni	1.628,02	50%	814,01	595,72

- > dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Formazione	1.633,32	50%	816,66	751,33

- > dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------------------

Acquisto, manutenzione, noleggio esercizio autovetture	3.634,65	70%	1.090,40	1.090,39
--	----------	-----	----------	----------

- l'Ente *ha* adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011 in quanto la mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile

#### Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00;
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

#### Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1 della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:
  - Lampade votive
  - Refezione scolastica
  - Fotocopie
  - Utilizzo di sale, palestre e parco
  - Vendita libri
  - Energia elettrica impianti fotovoltaici
- in relazione alle predette attività commerciali, *ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72, per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "split payment" e "reverse charge", ai sensi:
  - dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
  - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "split payment";



- delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "reverse charge" e su "split payment"

#### Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 26 000,00 a titolo di "Fondo di riserva" pari al 0,60% % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del D.lgs. n. 267/00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "Fondo di riserva" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

#### TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti l'Organo di revisione dà atto che l'ente ha provveduto ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 138/11). La "Legge di stabilità 2016" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.



**ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE  
ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- > i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con Deliberazione della Giunta n. 88 del 22.12.2015;
- > si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup (art. 58, del Dl n. 112/08), contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;

	Previsione iniziale 2015	Rendiconto/Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Alienazioni	569.478,00	569.478,00	1.200.210,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 1.200.210,00 saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2015	Rendiconto/Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Investimenti	569.478,00	569.478,00	1.200.210,00	0,00	0,00
Riduzione indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Contributo per "permesso di costruire"

La "Legge di stabilità 2016" prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione			405.830,05	359.488,00	239.000,00
Accertamento	235.508,41	179.937,45			
Riscossione (competenza)	222.146,07	179.937,45			

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta nel modo seguente:

- anno 2013 . 60,53% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)
- anno 2014 . 46,94% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)
- anno 2015 . 55,57% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale)

Per gli anni 2016 e 2017 è previsto il finanziamento della spesa corrente per l'importo di euro 120.488,00.

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "permessi di costruire" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
  - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
  - sono stati adottati dalla Giunta comunale con atto n. 67 del 20 10 2015;
  - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
  - sono stati predisposti:
    - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria indicando la stima sommaria dei costi;
    - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
    - c) non per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 144/99, in quanto non presenti;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
  - di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare alcuni interventi;
  - di ricorrere anche a professionisti esterni e che le relative spese:
    - sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;
    - sono state incluse nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
  - di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa DD PP di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95 e successive modificazioni;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500 000,00, è stata prevista la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201 comma 2 del Dlgs. n. 267/00.
- l'art. 200 del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
  - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
  - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
  - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
  - c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11) ulteriori modalità per



finanziate la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal punto c-bis) del succitato art. 200 del Tuel:

- 1 il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
- 2 negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/ competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "Fide", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
- 3 il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fide" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
- 4 riduzioni permanenti della spesa corrente già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato principio contabile n. 4/2

## ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione fa presente:

- che l'Ente nel corso del 2015 ha definito e approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" con deliberazioni consiliari n. 4 del 31.03.2015, 15 del 31.07.2015 e 34 del 29.12.2015, di cui all'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 dicembre 2015 e che lo stesso, corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito *internet* dell'Amministrazione interessata;
- che entro il 31 marzo 2016, alla medesima diramazione regionale della Giustizia contabile, l'Ente dovrà trasmettere un'ulteriore Relazione che espliciti i risultati conseguiti. Il documento di riepilogo è da pubblicare sul sito *internet* dell'Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità del D.l. n. 33/13;

fa presente, inoltre che, rispetto al Documento unico di programmazione (Dup), già esaminato, discusso e deliberato dal Consiglio, e così come integrato con lo schema di nota di aggiornamento al Dup predisposto dalla Giunta, sono evidenziati gli organismi dell'Ente

L'Organo di revisione, considerate le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati e degli Enti strumentali, come da punti precedenti rileva che l'Ente non ha previsto spese da impegnare per gli Organismi partecipati:

Descrizione	2016 competenza	2016 cassa	2017 competenza	2018 competenza	Piano dei conti finanziario
TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.1.04.00.00.000
TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.03.00.00.000
ONERI COPERTURA PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.04.00.00.000
AUMENTO CAPITALE NON PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.3.01.00.00.000
ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN SOGGETTI DI NUOVA COSTITUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.3.01.00.00.000
ONERI TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E LIQUIDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.04.00.00.000
ONERI PER CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.1.03.00.00.000
ONERI PER GARANZIE (fidejussioni, lettere patronage, altre forme)	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.1.03.00.00.000
ESCUSSIONI (nei confronti dell'ente delle garanzie concesse)	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.04.00.00.000

L'Organo di revisione attesta che l'Ente ha previsto per gli Organismi partecipati le seguenti entrate da accertare e imputare in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché da riscuotere nell'anno 2016:

Descrizione	2016 competenza	2016 cassa	2017 competenza	2018 competenza	Piano dei conti finanziario
ENTRATE DA	19.996,20	0,00	0,00	0,00	Sezione E, Livello II,



ORGANISMI PARTECIPATI PER CESSIONI DI QUOTE					Cod Voce E 5.01.00.00.000
ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILE E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	Sezione c. Livello II Cod.Voce E.3.04.00.00.000

L'Organo di revisione attesta, altresì:

- che l'Ente (alla data di redazione del presente documento) *ha rispettato* i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli amministratori delle Società partecipate direttamente o indirettamente, rinvenibili nell'art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n. 95/12, nell'art. 1, comma 725-729, della Legge n. 296/06, negli artt. 5, commi 5 e 11, e 6, commi 3, 5, 6 del Dl. n. 78/10, nell'art. 1, comma 554, della Legge n. 147/13, nell'art. 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11 e nell'art. 13, comma 1, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (che riverbera effetti sugli appena citati commi 5-bis e 5-ter). A quanto specificato va aggiunto che l'art. 1, comma 674, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") ha stabilito che i ridetti commi 5-bis e 5-ter sono abrogati dalla data di adozione del Decreto di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Dl. n. 201/11 menzionato, come sostituito dal comma 672 dell'art. 1 della stessa "Legge di stabilità 2016". Ciò comporta che da tale data saranno presi a riferimento anche i contenuti dei commi da 1 a 5 dell'art. 23-bis appena citato
- che l'Ente, giusta applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, *ha emanato* l'atto di indirizzo che indica i criteri e le modalità per dar corso al principio di riduzione dei costi del personale delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo con deliberazione consiliare n. 16 del 31.07.2015;

In materia di sistema di controllo degli Organismi partecipati, l'Organo di revisione ricorda:

- che, ai sensi dell'art. 239, del Tuel, l'Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad Organismi esterni;
- che, ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis, del Tuel, il contratto di servizio fra l'Ente Locale e le Società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, dovrà contenere, in caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che l'art. 49, del Tuel, prevede il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, per il combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 11 del Dlgs. n. 118/11, al rendiconto della gestione è allegata "*la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo*" che illustra "*gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione, in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*";
- che l'Ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ove non ne abbia deliberato il rinvio con riferimento all'esercizio 2016 (art. 11-bis, ultimo comma, del Dlgs. n. 118/11).



### VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013/2015 prevista dal Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G U n 55 del 06 marzo 2013, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei 10 parametri, previsti per i Comuni, determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia:

- > che risultano, dal Rendiconto 2014, rispettati n. 10 parametri su 10.



## CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- > che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- > che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 286/99 e del D.l. n. 174/12:
  - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
  - della valutazione della dirigenza
- > che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha intenzione di provvedere*:
  - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
  - alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
  - alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
  - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

L'Organo di revisione suggerisce un monitoraggio costante, a mezzo di report periodici, per attestare le previsioni ed effettuare tempestivamente le eventuali variazioni che si ritenessero necessarie.



## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

*l'Organo di revisione*

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del D.lgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;


*esprime parere favorevole*

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

L'Organo di revisione

Dott. Gulino Emanuele



Addì, 04 marzo 2016

<sup>1</sup> *Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di entrata.*  
<sup>2</sup> *Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di spesa.*

**Relazione dell'Organo di revisione di accompagnamento  
alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018  
ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14**

Ai sensi dell'art. 3 comma 10-bis, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto.

In ottemperanza a tale adempimento, l'Organo di revisione certifica che:

1. L'Ente ha tenuto conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;
2. L'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (rispetto del Patto di stabilità interno – ora pareggio di bilancio);
3. L'Ente ha rispettato l'obbligo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a), Legge n. 296/06);
4. L'Ente ha rispettato l'obbligo del contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
5. L'Ente ha rispettato la percentuale del *turn over* (art. 1, comma 228, Legge n. 208/15 "Legge di stabilità 2016") pari al 25% della spesa, relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente per gli anni 2016, 2017 e 2018. Le percentuali previste dall'art. 3, comma 5, del Dl. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali;
6. L'Ente ha tenuto presente che:
  - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente (art. 3, comma 5 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
  - i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6 del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);
7. L'Ente ha calcolato l'incidenza della spesa di personale dell'Ente sulla spesa corrente, ai fini dell'applicazione delle percentuali "di favore" del *turn over*. Infatti, nel caso in cui tale percentuale sia pari o inferiore al 25%, l'Ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti:
  - dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
  - del 100% di tale spesa a decorrere dall'anno 2015;tenendo presente che i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14) e che ai sensi dell'art. 1, comma 228, Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") tali percentuali sono disapplicate per gli anni 2017 e 2018;
8. è stato assicurato il coordinamento delle politiche assunzionali dell'Ente con i soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 122/08 (aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e

spese correnti fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14) convertito con Legge n. 114/14);

9 per le assunzioni con forme di lavoro flessibile è stato rispettato quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

tenendo presente che tali limiti non si applicano:

a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9, del Dl. n. 90/14);

b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14);

10 è stato rispettato il divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell'art. 90 del Digs. n. 267/00 (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 4, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14)

In conseguenza dei nuovi vincoli imposti alle assunzioni a tempo indeterminato dalla Legge n. 190/14 (Legge di stabilità 2015) l'Organo di revisione certifica, per l'anno 2016, che ogni assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente sarà effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14, in base al quale gli Enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:

- 1) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
- 2) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle province e delle Città metropolitane;
- 3) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni

A tal fine l'Organo di revisione evidenzia che:

- per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli Enti Locali possono destinare anche la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015;
- le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06.

